



La specificazione successiva di un errore medico, differente da quello inizialmente indicato, non comporta mutamento della domanda

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 dicembre 2024 n.30860, ha ribadito (<https://studiolegalepalisi.com/2024/07/02/il-giudice-non-e-rigidamente-vincolato-alle-iniziali-prospettazioni-dellattore-in-tema-di-responsabilita-medica/>) che: *“nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica **non costituisce inammissibile mutamento della domanda** la circostanza che lâ??attore, dopo avere allegato nellâ??atto introduttivo che lâ??errore del sanitario sia consistito nellâ??imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere allegli, invece, che lâ??errore sia consistito nellâ??inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare **il fatto costitutivo, idoneo a delimitare lâ??ambito dellâ??indagine, nella sua essenzialit  materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dallâ??attore, possano avere portata preclusiva, stante lâ??inesigibilit  dellâ??individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo allâ??esito dellâ??istruttoria e dellâ??espletamento di una c.t.u.** (Cass. n. 10901 del 2024: in applicazione del principio, la Corte, in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d ??appello per aver basato il giudizio di responsabilit  su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado â?? diversamente individuando lâ??errore di esecuzione dellâ??intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto â?? sia riguardo a quello dedotto con lâ??atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilit  nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nellâ??omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con lâ??appello incidentale). Trattasi di orientamento costante della giurisprudenza recente di questa Corte (cos  anche n. 7074 del 2024 â?? relativa alla responsabilit  per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria, ed in cui   stato escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi allâ??esito della c.t.u. â?? quali il malfunzionamento dellâ??apparecchio cardiocografico e lâ??omessa aspirazione del meconio dopo la nascita â?? integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto allâ??iniziale allegazione della colpa dei*



sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto -, e gi  prima Cass. n. 6850 del 2018)  .

La   tardiva rianimazione   non   dunque un fatto costitutivo diverso da quello allegato nella domanda, e che sarebbe stato solo tardivamente introdotto nel giudizio, ma   un profilo della responsabilit  sanitaria originariamente dedotta in giudizio e concernente il complessivo trattamento sanitario del paziente, una volta fatto ingresso nel Pronto Soccorso della struttura ospedaliera. Il giudice del merito dovr  pertanto valutare sia lâ effettiva sussistenza, che la portata eziologica rispetto all evento dannoso, della dedotta circostanza del ritardo nelle cure rianimatorie.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

14 Dic 2024